

REDDITO IMPRESA E IRAP

Approvazione del bilancio e termine per il pagamento delle imposte

di **Federica Furlani**

Ai sensi dell'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#), per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario fare riferimento:

- alla **data di chiusura dell'esercizio**;
- alla **data di approvazione del bilancio**.

Approvazione del bilancio nei termini ordinari

Se il bilancio viene approvato nei **termini ordinari** (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro l'**ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta**, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Di conseguenza ipotizzando una società con esercizio coincidente con l'anno solare 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) e con **bilancio** approvato in data **27 aprile 2018**, il versamento del saldo Ires 2017 e della prima rata di acconto 2018, va effettuato entro il **2 luglio 2018** (il 30 giugno è sabato), ovvero entro il **20 agosto 2018** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

Ricordiamo infatti che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza **dal 1° al 20 agosto** di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, **senza alcuna maggiorazione**.

Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari

Se il bilancio non viene approvato nei **termini ordinari**, ma ci si avvale della **proroga** di approvazione dello stesso entro **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, il versamento deve essere effettuato entro l'**ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**, ovvero entro il **trentesimo** giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

La stessa società di cui sopra che si avvalga del **maggior termine di approvazione del bilancio**, fissato al 24 maggio 2018, dovrà effettuare il versamento del saldo Ires sempre entro il 2 luglio 2018, ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%; se invece

l'Assemblea di approvazione del bilancio è fissata al 21 giugno, il relativo versamento deve essere fatto entro il 31 luglio 2018, ovvero entro il 30 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.

Mancata approvazione del bilancio

L'ultima ipotesi riguarda la **mancata approvazione del bilancio**, cui deve comunque seguire il versamento delle imposte.

In tal caso, se l'**approvazione** doveva avvenire nei **termini ordinari**, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se invece ci si era avvalsi del **maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere stata l'approvazione del bilancio. In entrambi i casi c'è la possibilità di **differimento** del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.

Identificato quindi il termine di versamento delle imposte (saldo 2017 e primo acconto 2018), le stesse possono essere versate in un'**unica soluzione** o possono essere **rateizzate** in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.

La **rateizzazione** deve in ogni caso concludersi entro il mese di **novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Ires e versare invece in un'unica soluzione il primo acconto).

Sugli importi rateizzati sono dovuti **interessi** nella misura del **4%** da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Pertanto i contribuenti che decidono di rateizzare il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni relative al 2017 possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 2 luglio 2018, ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le rate successive vanno versate **entro il giorno 16 di ogni mese con applicazione degli interessi dello 0,33% in misura forfetaria** per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento. Pertanto:

- se la prima rata di versamento scade il 2 luglio 2018 la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,16%;
- se la prima rata di versamento scade il 20 agosto 2018, la seconda scade sempre il 20 agosto 2018 e la terza il 17 settembre con l'applicazione degli interessi dello 0,33%.

Si riporta di seguito il prospetto delle possibili rate, con scadenze ed interessi dovuti, di cui alle Istruzioni generali del Modello Redditi 2018.

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	2 luglio	0,00	20 agosto	0,00
2 ^a	16 luglio	0,16	20 agosto	0,00
3 ^a	20 agosto	0,49	17 settembre	0,33
4 ^a	17 settembre	0,82	16 ottobre	0,66
5 ^a	16 ottobre	1,15	16 novembre	0,99
6 ^a	16 novembre	1,48		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA FINANZA IN AZIENDA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)